

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971

SAVE S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti") si rende noto quanto segue.

1. PREMESSA

- (A) Il capitale sociale di Abbacus – Commerciale Finanziaria S.p.A. ("**Abbacus**") è suddiviso come segue: Marchi Giovanni & C. S.r.l. ("**Marchi Giovanni & C.**") 32,38%; Aprile S.r.l. ("**Aprile**") e, congiuntamente, a Marchi Giovanni & C., gli "**Acquirenti**") 14,27%; David S.p.A. ("**David**") 32,38%; 55.11 S.r.l. ("**55.11**") e, congiuntamente a David, i "**Venditori**") 14,27%; e azioni proprie 6,70%.
- (B) Il capitale sociale di Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. ("**Finint**") è suddiviso come segue: Abbacus 47%; Marchi Giovanni & C. 5%; Aprile 21,50%; David 5%; e 55.11 21,50%.
- (C) Finint (i) attraverso una società interamente partecipata (direttamente e indirettamente) Sviluppo 35 S.p.A. ("**Sviluppo 35**"), controlla Agorà Investimenti S.p.A. ("**Agorà**") che, direttamente e indirettamente, detiene il 59,05% di Save S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**SAVE**") e (ii) detiene direttamente n. 326.941 azioni di SAVE, corrispondenti allo 0,59% del capitale sociale. Conseguentemente, Finint detiene, direttamente e indirettamente, il 59,64% di SAVE.
- (D) Gli Acquirenti fanno capo direttamente e/o indirettamente al dott. Enrico Marchi, nato a Sernaglia della Battaglia (TV), il 6/4/1956, c.f. MRC NRC 56D06 I635N ("**EM**"), alla di lui moglie (sig.ra Emanuela Seguso) e al Trust denominato "The Magiobevi Trust".
- (E) I Venditori fanno capo direttamente e/o indirettamente al dott. Andrea de Vido, nato a Treviso 13/11/1955, c.f. DVD NDR 55S13 L407R ("**ADV**"), alla di lui moglie (sig.ra Tiziana Bellon) e al Trust denominato "The David Trust".
- (F) In data 31 marzo 2017 (la "**Data di Sottoscrizione**"), Marchi Giovanni & C. e Aprile, in qualità di promissari acquirenti, da una parte, e David e 55.11, in qualità di promittenti venditori, dall'altra parte, nonché EM e ADV (limitatamente a talune patruzioni), hanno sottoscritto un contratto preliminare di compravendita (il "**Contratto Preliminare**") avente ad oggetto, tra l'altro, l'acquisto da parte degli Acquirenti delle partecipazioni detenute dai Venditori rispettivamente in Abbacus e in Finint sopra descritte (l'"**Operazione**").
- (G) In data 2 aprile 2017, EM, gli Acquirenti e Finint hanno sottoscritto un secondo accordo con con Infracub S.r.l. - società indirettamente controllata dai fondi Pan-European Infrastructure II L.P. e Pan-European Infrastructure II S.C.S., gestiti rispettivamente da PEIF II General Partner (Jersey) Limited e PEIF II General Partner (Lux S.C.S.) S.à r.l.) - e Leone Infrastructure S.r.l. - società indirettamente controllata da InfraVia European Fund III, un fondo di investimento composto da InfraVia European Fund III FPCI e InfraVia European Fund III SCSp, entrambi gestiti e rappresentati da InfraVia Capital Partners - per la vendita da parte di Finint della partecipazione di controllo di SAVE ad una società di nuova costituzione ("**BidCo**"). Ai sensi del contratto di compravendita sottoscritto, BidCo sarà partecipata da EM e da Infracub S.r.l. e Leone Infrastructure S.r.l. e controllata congiuntamente dagli stessi tre soggetti.
- (H) Il Contratto Preliminare prevede che l'Operazione venga attuata, ai termini e condizioni ivi previsti, subordinatamente al verificarsi entro il 30 luglio 2017 di talune condizioni sospensive poste nell'interesse esclusivo degli Acquirenti - e, quindi, da questi ultimi rinunciabili - quali (a) l'autorizzazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e (b) l'autorizzazione della Banca d'Italia, fermo restando che, ai sensi del Contratto Preliminare, l'acquisizione da parte di BidCo della partecipazione di controllo di SAVE avverrà come primo atto dell'esecuzione dell'Operazione. Lo stesso Contratto Preliminare prevede che il predetto

termine del 30 luglio 2017 potrà essere automaticamente prorogato sino al 30 agosto 2017 nel caso nel caso in cui al 30 luglio 2017 almeno una di tali condizioni sia ancora pendente.

- (l) Il Contratto Preliminare contiene pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122, primo e quinto comma, lettere a), b) e d) del TUF.

2. TIPO DI ACCORDO E FINALITÀ DEL NUOVO PATTO PARASOCIALE

Le Pattuizioni Parasociali, riprodotte in sintesi nei paragrafi che seguono, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell'articolo 122, primo comma e quinto comma, lettere a), b) e d) del TUF.

3. SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI

Le Pattuizioni Parasociali hanno ad oggetto le partecipazioni in:

- (a) Abbacus, con sede in (31015) Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 01538540137, avente capitale sociale pari ad Euro 1.644.495,00, suddiviso in n. 3.224.500 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 0,51 ciascuna; e
- (b) Finint, con sede legale in (31015) Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 01130140260, avente capitale sociale pari ad Euro 1.859.630,00, suddiviso in n. 371.926 azioni ordinarie con valore nominale pari a Euro 5,00 ciascuna.

Si precisa che Finint controlla SAVE ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., detenendo, attraverso Sviluppo 35, il controllo di Agorà, la quale, direttamente e indirettamente, detiene il 59,05% di SAVE. Finint detiene altresì direttamente n. 326.941 azioni di SAVE, corrispondenti allo 0,59% del capitale sociale. Conseguentemente, Finint detiene, direttamente e indirettamente, il 59,64% di SAVE.

4. STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI

Sono oggetto delle Pattuizioni Parasociali:

- (a) con riferimento ad Abbacus, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale con diritto di voto della medesima (con esclusione, dunque, delle azioni proprie, corrispondenti al 6,70% del capitale sociale); e
- (b) con riferimento a Finint, le azioni rappresentative del 100% del capitale sociale della medesima.

Si precisa che Finint controlla SAVE ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., detenendo, attraverso Sviluppo 35, il controllo di Agorà, la quale, direttamente e indirettamente, detiene il 59,05% di SAVE. Finint detiene altresì direttamente n. 326.941 azioni di SAVE, corrispondenti allo 0,59% del capitale sociale. Conseguentemente, Finint detiene, direttamente e indirettamente, il 59,64% di SAVE.

5. SOGGETTI ADERENTI AL PATTO PARASOCIALE E STRUMENTI FINANZIARI DAGLI STESSI DETENUTI

Le Pattuizioni Parasociali vincolano:

- (a) Marchi Giovanni & C., società con sede in (31015) Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, c.f., partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 00469210264;

- (b) Aprile, società con sede in (31015) Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, c.f., partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 04454370265;
- (c) David, società con sede in (31015) Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, c.f., partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 02279440263;
- (d) 55.11, società con sede in (31015) Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, c.f., partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 04454380264;
- (e) ADV; e
- (f) EM.

Entro 5 giorni feriali dalla Data di Sottoscrizione è prevista inoltre l'adesione al Contratto Preliminare da parte di Finint e di Finint S.p.A..

Gli Acquirenti fanno capo direttamente e/o indirettamente a EM, alla di lui moglie (sig.ra Emanuela Seguso) e al Trust denominato "The Magiobevi Trust".

I Venditori fanno capo direttamente e/o indirettamente a ADV, alla di lui moglie (sig.ra Tiziana Bellon) e al Trust denominato "The David Trust".

Si riporta di seguito una tabella sintetica che indica le partecipazioni detenute in Abbacus dagli aderenti alle Pattuizioni Parasociali alla Data di Sottoscrizione.

Azionista	Numero azioni con diritto di voto detenute	% sul capitale sociale votante	% di azioni con diritto di voto aderente alle Pattuizioni Parasociali
Marchi Giovanni & C.	1.043.938	34,70%	34,70%
Aprile	460.228	15,30%	15,30%
David	1.043.938	34,70%	34,70%
55.11	460.228	15,30%	15,30%
Totale	3.008.332	100,00%	100,00%

Si riporta di seguito una tabella sintetica che indica le partecipazioni detenute in Finint dagli aderenti alle Pattuizioni Parasociali alla Data di Sottoscrizione.

Azionista	Numero azioni con diritto di voto detenute	% sul capitale sociale votante	% di azioni con diritto di voto aderente alle Pattuizioni Parasociali
Abbacus	174.798	47,00%	47,00%
Marchi Giovanni & C.	18.596	5,00%	5,00%
Aprile	79.968	21,50%	21,50%
David	18.596	5,00%	5,00%
55.11	79.968	21,50%	21,50%

Totale	371.926	100,00%	100,00%
--------	---------	---------	---------

6. PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NEL PATTO PARASOCIALE

6.1 Principi generali di *corporate governance* di Abbacus e di Finint

Di seguito sintetizzati i principi relativi alla *corporate governance* di Abbacus e di Finint.

6.1.1 Nuovo Statuto Abbacus

Ai sensi delle Pattuizioni Parasociali, i Venditori, gli Acquirenti, EM e ADV hanno fatto in modo che l'assemblea straordinaria di Abbacus tenutasi alla Data di Sottoscrizione adottasse il nuovo statuto di Abbacus (il "**Nuovo Statuto Abbacus**"). In particolare, il Nuovo Statuto Abbacus prevede, *inter alia*, le seguenti pattuizioni.

- (1) Limiti al trasferimento delle azioni Abbacus. Nel caso in cui il socio intenda cedere tutte o parte delle azioni in suo possesso dovrà preventivamente offrirle agli altri soci, comunicando agli altri soci il corrispettivo in denaro, le altre condizioni alle quali il trasferimento dovrebbe essere concluso, nonché l'indicazione del cessionario. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato in misura proporzionale tra le azioni già possedute e le azioni da cedersi, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate dal socio cedente. L'operatività del diritto di prelazione non troverà applicazione nell'ipotesi di cessione di titoli a persone fisiche o giuridiche socie dell'azionista cedente.
- (2) Maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria sarà validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, alla presenza di almeno due terzi del capitale sociale e delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
- (3) Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Fino al 30 agosto 2017, si applicano le seguenti norme. Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'assemblea sulla base delle liste presentate dai soci che dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 2 giorni liberi prima della data dell'assemblea. Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in assemblea potrà votare solo per tale lista. Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di candidati almeno pari a 4, elencati mediante numero progressivo. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori; dalla lista seconda classificata per numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori. Nel caso in cui le prime 2 liste ottengano lo stesso numero di voti, saranno tratti 2 amministratori da ciascuna di tali liste. In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, questi saranno sostituiti dai candidati con numero progressivo immediatamente successivo nella lista da cui erano stati tratti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla sostituzione degli amministratori ai sensi della disposizione che precede, l'intero consiglio dovrà ritenersi decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata dal collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Qualora non siano presentate liste, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge. In tal caso, la sostituzione degli amministratori cessati sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c..

A partire dal 31 agosto 2017, si applicano le seguenti norme. La Società è amministrata, su conforme deliberazione dell'assemblea ordinaria, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da due a undici. Sia i Consiglieri di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica per tre esercizi sociali, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o comunque di cessazione anche solo di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione cessa immediatamente l'intero Consiglio; in tal caso, la convocazione per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere effettuata d'urgenza dal Collegio Sindacale al quale è affidato nel frattempo il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione della società.

- (4) Maggioranze rafforzate del Consiglio di Amministrazione. Fino al 30 agosto 2017, si applicano le seguenti norme. Il Consiglio di Amministrazione delibererà a maggioranza assoluta degli amministratori in carica ad eccezione delle delibere sulle seguenti materie (non delegabili dal Consiglio di Amministrazione) per le quali è richiesto il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica: (a) delibere sulle liste da proporre per la nomina degli amministratori e dei sindaci della partecipata Finint ovvero sul voto da esprimere nell'assemblea della partecipata Finint per la nomina, la revoca e il compenso degli amministratori e dei sindaci; (b) delibere inerenti ad una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di Finint ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis c.c.; (c) delibere inerenti ad una azione individuale del socio ai sensi dell'articolo 2395 c.c. nei confronti degli amministratori di Finint; (d) delibere inerenti ad una denuncia ai sensi dell'articolo 2409 c.c. nei confronti degli amministratori di Finint; (e) delibere inerenti ad una impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione di Finint ai sensi dell'articolo 2388, quarto comma c.c.; e (f) delibere inerenti ad una impugnazione delle delibere assembleari di Finint ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c..
- (5) Rappresentanza sociale. Fino al 30 agosto 2017, si applicano le seguenti norme. La rappresentanza della Società con riferimento all'esercizio del voto nell'assemblea della partecipata Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. per la nomina, la revoca e il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché per il compimento degli altri atti elencati al punto precedente, lettere (a), (b), (c), (d), (e) e (f) di cui al punto (4) che precede, spettano solo al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato), e solo a condizione che esso sia munito di copia della delibera gestoria adottata unanimemente da tutti gli amministratori in carica.
- (6) Liste per la nomina del Collegio Sindacale. Fino al 30 agosto 2017, si applicano le seguenti norme. Il Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea sulla base delle liste presentate dai soci che dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 2 giorni liberi prima della data dell'assemblea. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati almeno pari a 5, elencati mediante numero progressivo. Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in Assemblea potrà votare solo per tale lista. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente; dalla lista seconda classificata in termini di numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Nel caso in cui le prime 2 liste ottengano lo stesso numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo e un sindaco supplente da ciascuna di tali

liste. Il presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.1.2 *Consiglio di amministrazione di Abbacus*

Ai sensi delle Pattuizioni Parasociali, i Venditori, gli Acquirenti, EM e ADV hanno fatto in modo che l'assemblea ordinaria di Abbacus tenutasi alla Data di Sottoscrizione ricostituisse il relativo organo amministrativo con la nomina di (i) EM e Giovanni Perissinotto quali consiglieri designati dagli Acquirenti, (ii) ADV e Fabio Gallio come consiglieri designati dai Venditori, nonché (iii) Giovanni Perissinotto nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.1.3 *Collegio Sindacale e Presidente di Abbacus*

Ai sensi delle Pattuizioni Parasociali, gli Acquirenti e i Venditori si sono impegnati a fare in modo che, alla data di approvazione del bilancio di Abbacus per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il Collegio Sindacale di Abbacus sia rinnovato secondo le prescrizioni del Nuovo Statuto Abbacus sopra descritte e che l'assemblea di Abbacus elegga come presidente del Collegio Sindacale il dott. Paolo Nicolai, commercialista in Padova, o in caso di sua indisponibilità, altro soggetto indicato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova.

6.1.4 *Nuovo Statuto Finint*

Ai sensi delle Pattuizioni Parasociali, i Venditori, gli Acquirenti, EM e ADV hanno fatto in modo che l'assemblea straordinaria di Finint tenutasi alla Data di Sottoscrizione adottasse il nuovo statuto di Finint (il "**Nuovo Statuto Finint**"). In particolare, il Nuovo Statuto Finint prevede, *inter alia*, le seguenti pattuizioni.

- (1) Limiti al trasferimento delle azioni Finint. Nel caso in cui il socio intenda cedere le proprie azioni dovrà comunicarlo al Consiglio di Amministrazione indicando il prezzo di vendita, il compratore e allegando copia dell'impegno sottoscritto da quest'ultimo. Il Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente offrire tali azioni in prelazione agli altri soci alle stesse condizioni previste dall'impegno e per l'intero pacchetto posto in vendita. Scaduto il termine di tre mesi, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione per l'intero pacchetto azionario posto in vendita, il Consiglio di Amministrazione autorizzerà il socio a vendere le azioni al prezzo e all'acquirente indicati nella lettera raccomandata. Il diritto di prelazione non trova applicazione in caso di costituzione in pegno delle azioni della società in favore di banche e nel caso di trasferimento delle azioni in dipendenza dell'esecuzione del pegno eventualmente costituito sulle azioni stesse ovvero nel caso in cui il socio intenda cedere le proprie azioni ai parenti entro il primo grado e al coniuge, ovvero nel caso di socio persona giuridica, in favore di società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo con la società cedente.
- (2) Maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria sarà validamente costituita e delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.
- (3) Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Fino al 30 agosto 2017, si applicano le seguenti norme. Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'assemblea sulla base delle liste presentate dai soci che dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 2 giorni liberi prima della data dell'assemblea. Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in assemblea potrà votare solo per tale lista. Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di candidati almeno pari a 4, elencati mediante

numero progressivo. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori; dalla lista seconda classificata per numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori. Nel caso in cui le prime 2 liste ottengano lo stesso numero di voti, saranno tratti 2 amministratori da ciascuna di tali liste. In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, questi saranno sostituiti dai candidati con numero progressivo immediatamente successivo nella lista da cui erano stati tratti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla sostituzione degli amministratori ai sensi della disposizione che precede, l'intero consiglio dovrà ritenersi decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata dal collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Qualora non siano presentate liste, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge. In tal caso, la sostituzione degli amministratori cessati sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c..

A partire dal 31 agosto 2017, si applicano le seguenti norme. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da due a sette oppure da un Amministratore Unico. La nomina degli amministratori e la determinazione del loro numero spetta all'assemblea. Essi durano in carica per tre esercizi sociali, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o comunque di cessazione anche solo di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione cessa immediatamente l'intero Consiglio; in tal caso, la convocazione per la nomina del nuovo Organo Amministrativo deve essere effettuata d'urgenza dal Collegio Sindacale al quale è affidato nel frattempo il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione della società.

- (4) Liste per la nomina del Collegio Sindacale. Fino al 30 agosto 2017, si applicano le seguenti norme. Il Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea sulla base delle liste presentate dai soci che dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 2 giorni liberi prima della data dell'assemblea. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati almeno pari a 5, elencati mediante numero progressivo. Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in Assemblea potrà votare solo per tale lista. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente; dalla lista seconda classificata in termini di numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Nel caso in cui le prime 2 liste ottengano lo stesso numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo e un sindaco supplente da ciascuna di tali liste. Il presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.1.5 *Consiglio di Amministrazione di Finint*

Ai sensi delle Pattuizioni Parasociali, i Venditori, gli Acquirenti, EM e ADV hanno fatto in modo che l'assemblea ordinaria di Finint tenutasi alla Data di Sottoscrizione ricostituisse il relativo organo amministrativo con la nomina di (i) EM e Giovanni Perissinotto quali consiglieri designati dagli Acquirenti, (ii) ADV e Fabio Gallio come consiglieri designati dai Venditori, nonché (iii) Giovanni Perissinotto nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6.1.6 *Mancata esecuzione dell'Operazione*

Il Contratto Preliminare prevede talune pattuizioni in tema di *corporate governance* rilevanti ai sensi dell'articolo 122, primo comma e quinto comma, lettere a) e d) del TUF alle quali gli Acquirenti, i Venditori, EM e ADV dovranno dare esecuzione in caso di mancato perfezionamento dell'Operazione.

In particolare - al ricorrere degli eventi o circostanze previste dal Contratto Preliminare, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il mancato verificarsi di (o la mancata rinuncia a) una o entrambe le condizioni sospensive indicate nella premessa (H) entro il termine ivi previsto, nonché l'inadempimento degli Acquirenti (o di uno di essi) dell'obbligo di dare corso all'esecuzione dell'Operazione (e salvo il caso in cui sia stato esercitato il diritto di recesso dal Contratto Preliminare o il medesimo sia stato risolto ai sensi dell'art. 1456, cod. civ.) - gli Acquirenti, i Venditori, EM e ADV si sono impegnati a fare in modo che Finint compia quanto necessario al fine di addivenire, mediante uno o più processi competitivi, alla vendita dei propri **assets** (la "**Valorizzazione degli Assets**"), ivi incluse le n. 33.004.526 azioni rappresentative del 59,64% del capitale sociale di Save secondo le seguenti previsioni.

(i) L'assemblea straordinaria di Abbacus dovrà adottare il testo di un nuovo statuto che prevedrà, *inter alia*, le seguenti pattuizioni.

- (1) Limiti al trasferimento delle azioni Abbacus. Nel caso in cui il socio intenda cedere tutte o parte delle azioni in suo possesso dovrà preventivamente offrirle agli altri soci, comunicando agli altri soci il corrispettivo in denaro, le altre condizioni alle quali il trasferimento dovrebbe essere concluso, nonché l'indicazione del cessionario. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato in misura proporzionale tra le azioni già possedute e le azioni da cedersi, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate dal socio cedente. L'operatività del diritto di prelazione non troverà applicazione nell'ipotesi di cessione di titoli a persone fisiche o giuridiche socie dell'azionista cedente.
- (2) Maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria sarà validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, alla presenza di almeno due terzi del capitale sociale e delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
- (3) Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'assemblea sulla base delle liste presentate dai soci che dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 2 giorni liberi prima della data dell'assemblea. Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in assemblea potrà votare solo per tale lista. Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di candidati almeno pari a 4, elencati mediante numero progressivo. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori; dalla lista seconda classificata per numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori. Nel caso in cui le prime 2 liste ottengano lo stesso numero di voti, saranno tratti 2 amministratori da ciascuna di tali liste. In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, questi saranno sostituiti dai candidati con numero progressivo immediatamente successivo nella lista da cui erano stati tratti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla sostituzione degli amministratori ai sensi della disposizione che precede, l'intero consiglio dovrà ritenersi decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata dal collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di

ordinaria amministrazione. Qualora non siano presentate liste, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge. In tal caso, la sostituzione degli amministratori cessati sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c..

- (4) Maggioranze rafforzate del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibererà a maggioranza assoluta degli amministratori in carica ad eccezione delle delibere sulle seguenti materie (non delegabili dal Consiglio di Amministrazione) per le quali è richiesto il voto favorevole di tutti gli amministratori in carica: (a) delibere sulle liste da proporre per la nomina degli amministratori e dei sindaci della partecipata Finint ovvero sul voto da esprimere nell'assemblea della partecipata Finint per la nomina, la revoca e il compenso degli amministratori e dei sindaci; (b) delibere inerenti ad una azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di Finint ai sensi degli articoli 2393 e 2393-bis c.c.; (c) delibere inerenti ad una azione individuale del socio ai sensi dell'articolo 2395 c.c. nei confronti degli amministratori di Finint; (d) delibere inerenti ad una denuncia ai sensi dell'articolo 2409 c.c. nei confronti degli amministratori di Finint; (e) delibere inerenti ad una impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione di Finint ai sensi dell'articolo 2388, quarto comma c.c.; e (f) delibere inerenti ad una impugnazione delle delibere assembleari di Finint ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c..
- (5) Rappresentanza sociale. La rappresentanza della Società con riferimento all'esercizio del voto nell'assemblea della partecipata Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. per la nomina, la revoca e il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché per il compimento degli altri atti elencati al punto precedente, lettere (a), (b), (c), (d), (e) ed (f) di cui al punto (4) che precede, spettano solo al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato), e solo a condizione che esso sia munito di copia della delibera gestoria adottata unanimemente da tutti gli amministratori in carica.
- (6) Liste per la nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea sulla base delle liste presentate dai soci che dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 2 giorni liberi prima della data dell'assemblea. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati almeno pari a 5, elencati mediante numero progressivo. Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in Assemblea potrà votare solo per tale lista. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente; dalla lista seconda classificata in termini di numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Nel caso in cui le prime 2 liste ottengano lo stesso numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo e un sindaco supplente da ciascuna di tali liste. Il presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- (ii) Gli amministratori in carica di Abbacus dovranno rassegnare le proprie dimissioni e l'assemblea ordinaria farà in modo che venga nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri, di cui 2 designati dai Venditori (uno dei quali con carica di Presidente) e 2 designati

dagli Acquirenti, cui sarà conferito l'incarico di procedere alla Valorizzazione degli Assets.

(iii) L'assemblea straordinaria di Finint dovrà adottare il testo di un nuovo statuto che prevedrà, *inter alia*, le seguenti pattuizioni.

(1) Limiti al trasferimento delle azioni Finint. Nel caso in cui il socio intenda cedere le proprie azioni dovrà comunicarlo al Consiglio di Amministrazione indicando il prezzo di vendita, il compratore e allegando copia dell'impegno sottoscritto da quest'ultimo. Il Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente offrire tali azioni in prelazione agli altri soci alle stesse condizioni previste dall'impegno e per l'intero pacchetto posto in vendita. Scaduto il termine di tre mesi, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione per l'intero pacchetto azionario posto in vendita, il Consiglio di Amministrazione autorizzerà il socio a vendere le azioni al prezzo e all'acquirente indicati nella lettera raccomandata. Il diritto di prelazione non trova applicazione in caso di costituzione in pegno delle azioni della società in favore di banche e nel caso di trasferimento delle azioni in dipendenza dell'esecuzione del pegno eventualmente costituito sulle azioni stesse ovvero nel caso in cui il socio intenda cedere le proprie azioni ai parenti entro il primo grado e al coniuge, ovvero nel caso di socio persona giuridica, in favore di società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo con la società cedente.

(2) Maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. L'assemblea straordinaria sarà validamente costituita e delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

(3) Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'assemblea sulla base delle liste presentate dai soci che dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 2 giorni liberi prima della data dell'assemblea. Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in assemblea potrà votare solo per tale lista. Ogni lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di candidati almeno pari a 4, elencati mediante numero progressivo. Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori; dalla lista seconda classificata per numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori. Nel caso in cui le prime 2 liste ottengano lo stesso numero di voti, saranno tratti 2 amministratori da ciascuna di tali liste. In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, questi saranno sostituiti dai candidati con numero progressivo immediatamente successivo nella lista da cui erano stati tratti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla sostituzione degli amministratori ai sensi della disposizione che precede, l'intero consiglio dovrà ritenersi decaduto e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata dal collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Qualora non siano presentate liste, il Consiglio di Amministrazione sarà nominato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze di legge. In tal caso, la sostituzione degli amministratori cessati sarà effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c..

- (4) Liste per la nomina del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea sulla base delle liste presentate dai soci che dovranno essere depositate presso la sede della società almeno 2 giorni liberi prima della data dell'assemblea. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati almeno pari a 5, elencati mediante numero progressivo. Ciascun socio che abbia proposto una lista e intenda votare in Assemblea potrà votare solo per tale lista. Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente; dalla lista seconda classificata in termini di numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Nel caso in cui le prime 2 liste ottengano lo stesso numero di voti, saranno tratti un sindaco effettivo e un sindaco supplente da ciascuna di tali liste. Il presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- (iv) Gli amministratori in carica di Finint dovranno rassegnare le proprie dimissioni e l'assemblea ordinaria farà in modo che venga nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 4 (quattro) membri, di cui 2 designati dai Venditori (uno dei quali con carica di Presidente) e 2 designati dagli Acquirenti, cui sarà conferito l'incarico di procedere alla Valorizzazione degli Assets.
- (v) Alla naturale scadenza del Collegio Sindacale di Finint in carica alla Data di Sottoscrizione, il Collegio Sindacale di Finint sarà rinnovato secondo le prescrizioni dello statuto di Finint adottato ai sensi del precedente punto 6.1.6(iii) e il dott. Paolo Nicolai, commercialista in Padova, o in caso di sua indisponibilità, altro soggetto indicato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova sarà nominato come presidente del Collegio Sindacale di Finint.

7. DURATA DEL PATTO PARASOCIALE - RINNOVO

Le Pattuizioni Parasociali sono entrate in vigore alla Data di Sottoscrizione e avranno una durata di 3 (tre) anni a partire dalla Data di Sottoscrizione.

8. SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 93 TUF

Alla data delle Pattuizioni Parasociali, Finint detiene il controllo di SAVE.

9. DEPOSITO A REGISTRO DELLE IMPRESE

Le Pattuizioni Parasociali sono state depositate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Venezia in data 5 aprile 2017 (N. PRA/30390/2017/CVEAUTO, protocollo automatico del 5 aprile 2017).

10. SITO INTERNET OVE SONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PATTUZIONI PARASOCIALI CONTENUTE NEL CONTRATTO PRELIMINARE

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Contratto Preliminare sono pubblicate, ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di SAVE S.p.A. all'indirizzo www.grupposave.it, sezione Governance, Sistema e regole.

5 aprile 2017